



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. N. 5456/TRA/DI/B

14 NOV. 2014

- Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto** in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto** l'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto** il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Visto** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 di ripermetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";
- Vista** la nota di ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia del 18 maggio 2006 con protocollo n. 65209, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 10325/QdV/DI del 24 maggio 2006, che trasmette un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione complessiva dell'attività di caratterizzazione svolta da Syndial S.p.A. nell'area Isola 56;
- Visto** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4755 del 2 luglio 2008 con il quale è stato approvato con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza - Area Nuovo Petrochimico", trasmesso da Syndial S.p.A. con nota consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, così come integrato dai documenti trasmessi da Syndial S.p.A. con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 03/06, del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, del 12 aprile 2006 con protocollo n. PRA/AUC-054/06, del 29 novembre 2006, con protocollo n. DGEN/AR/133/mc e del 29 dicembre 2006, con protocollo n. PRA/AUC-152/06;
- Vista** la nota del 19 luglio 2012 trasmessa da Medio Piave Marghera S.p.A. e da Syndial S.p.A., acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21776/TRI/DI del 23 luglio 2012, nella quale si comunica che Medio Piave Marghera S.p.A. e Syndial S.p.A. hanno sottoscritto in data 9 maggio 2012 un contratto preliminare di compravendita in base al quale Medio Piave Marghera S.p.A. si impegna ad acquistare da Syndial S.p.A., che si impegna a vendere, un compendio immobiliare

costituito da aree di proprietà per una superficie complessiva di circa 33 Ha nella Macroisola denominata “Nuovo Petrolchimico” tra cui l’area convenzionalmente indicata come “Isola 56”;

- Visti** i documenti “Analisi di Rischio sanitario ambientale” e “Progetto di bonifica e messa in sicurezza approvato con Decreto Direttoriale prot. 4755/QdV/DI del 2/07/2008, variante di progetto finalizzata al riutilizzo dell’area con rimodulazione ai sensi del D.Lgs. 152”, trasmesso da G&T s.r.l. per conto di Medio Piave Marghera S.p.A. con nota del 14 settembre 2012 con protocollo n. 12/L/101, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21202 del 19 settembre 2012;
- Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3969/TRI/DI/B del 4 dicembre 2012 con il quale è stata approvata la variazione della titolarità da Syndial S.p.A. a Medio Piave Marghera S.p.A. del “Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico”, approvato con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B del 2 luglio 2008, limitatamente all’area “Isola 56”;
- Visto** il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15 ottobre 2013, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4619/TRI/DI/B del 29 ottobre 2013, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il “Progetto di bonifica e messa in sicurezza approvato con Decreto Direttoriale prot. 4755/QdV/DI del 2/07/2008, variante di progetto finalizzata al riutilizzo dell’area con rimodulazione ai sensi del D.Lgs. 152”;
- Visto** il documento “Risposte alle prescrizioni del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15/10/2013 - Area di proprietà MPM nell’Isola 56 - Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera (VE) - D.Lgs.152/06” trasmesso con nota del 5 dicembre 2013 con protocollo n. 13/L/178 da G&T s.r.l. per conto di Medio Piave Marghera S.p.A., acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 57526 del 5 dicembre 2013;
- Visto** il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 27 gennaio 2014, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4847/TRI/DI/B del 31 gennaio 2014, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il “Progetto di bonifica e messa in sicurezza approvato con Decreto Direttoriale prot. 4755/QdV/DI del 2/07/2008, variante di progetto finalizzata al riutilizzo dell’area con rimodulazione ai sensi del D.Lgs. 152”, così come integrato dal documento “Risposte alle prescrizioni del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15/10/2013 - Area di proprietà MPM nell’Isola 56 - Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera (VE) - D.Lgs.152/06”;
- Visto** il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 5 novembre 2014 con protocollo n. 195189, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 29186/TRI del 10 novembre 2014;
- Considerato** che nel corso della Conferenza di servizi decisoria del 27 gennaio 2014 il rappresentante della Regione del Veneto ha dichiarato che gli interventi

**Considerato**

previsti nel “Progetto di bonifica e messa in sicurezza approvato con Decreto Direttoriale prot. 4755/QdV/DI del 2/07/2008, variante di progetto finalizzata al riutilizzo dell’area con rimodulazione ai sensi del D.Lgs. 152” non necessitano di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale; che l’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. È approvato il “Progetto di bonifica e messa in sicurezza approvato con Decreto Direttoriale prot. 4755/QdV/DI del 2/07/2008, variante di progetto finalizzata al riutilizzo dell’area con rimodulazione ai sensi del D.Lgs. 152”, trasmesso da G&T s.r.l. per conto di Medio Piave Marghera S.p.A. con nota del 14 settembre 2012 con protocollo n. 12/L/101, così come integrato dal documento “Risposte alle prescrizioni del verbale della Conferenza di servizi decisoria del 15/10/2013 - Area di proprietà MPM nell’Isola 56 - Nuovo Petrolchimico di Porto Marghera (VE) - D.Lgs.152/06”, trasmesso da G&T s.r.l. per conto della Medio Piave Marghera S.p.A. con nota del 5 dicembre 2013, con protocollo n. 13/L/178 , a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. l’Azienda dovrà adottare i necessari interventi di prevenzione/messa in sicurezza e, in considerazione degli elevati livelli di contaminazione rilevati, qualsiasi successiva opera necessaria ai fini dell’esercizio delle nuove attività produttive previste dovrà essere realizzata in modo da non interferire con gli interventi, con le opere di messa in sicurezza operativa e con la piena garanzia della tutela igienico sanitaria ed ambientale nel sito;
  2. in merito allo svolgimento delle previste attività di messa in sicurezza d’emergenza/messa in sicurezza operativa, l’Azienda dovrà accordarsi con il Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro per l’eventuale necessità di applicazione del suo Protocollo inerente alla “*Valutazione dell’Esposizione dei lavoratori addetti alla bonifica di siti industriali ad alto inquinamento chimico*”.
2. Resta salvo l’obbligo di Medio Piave Marghera S.p.A. di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all’esame delle Amministrazioni competenti nell’istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l’Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente ai verbali delle Conferenze di servizi decisive del 15 ottobre 2013 e del 27 gennaio 2014.

4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 2**

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

#### **ART. 3**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, Medio Piave Marghera SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Medio Piave Marghera SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **ART. 4**

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di Medio Piave Marghera S.p.A. a favore della Provincia di Venezia, in una somma pari al 10%, dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 1.750.600,00 (un milione settecentocinquantamila e seicento euro).
2. A seguito della prestazione della garanzia di cui al comma 1, la Provincia di Venezia può assentire allo svincolo della garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3969/TRI/DI/B del 4 dicembre 2012.
3. Resta ferma, per l'intero importo garantito, la fideiussione prestata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 4755/QdV/DI/B del 2 luglio 2008 di approvazione del "Progetto definitivo di bonifica dei terreni con misure di sicurezza – Area Nuovo Petrolchimico".

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE  
Avv. Maurizio Pernice

